BOLLETTINO UFFICIALE

DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
SUPPLEMENTO PER LA PUBBLICAZIONE
DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

FASCICOLO 266. 15 settembre 1941 - A. XIX E. F. ALLEGATO N. 2479.

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DI ALCUNI ASPETTI DEL LAVORO A COTTIMO NEGLI STABILIMENTI SIDERURGICI

(Pubblicato per estratto nella «Gazz. Uff. » del 13 settembre 1941-XIX, n. 217 - Parte Sec.).

In Milano, addi 30 maggio 1941-XIX, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Metallurgici, rappresentata per delega del suo Presidente dal Dr. Mario D'Onofrio e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche, rappresentata dal suo Segretario Cons. Naz. Gr. Uff. Amilcare De Ambris; visti gli artt. 23 e 24 del contratto collettivo nazionale per gli stabilimenti siderurgici 26 aprile 1940-XVIII, pubblicato sul Supplemento del B. U. M. C. del 3 giugno 1940-XVIII, fasc. 228, alleg. 1934 e gli artt. 2 e 3 del contratto collettivo interconfederale per la disciplina del lavoro a cottimo del 10 dicembre 1937-XVI, pubblicato nel Supplemento del B. U. M. C. del 20 gennaio 1938-XVI, fasc. 170, alleg. 1298, è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per tutti gli stabilimenti siderurgici del Regno e per gli operai dagli stessi dipendenti per la regolamentazione di alcuni aspetti del lavoro a cottimo negli stabilimenti predetti.

Art. 1. — Fermo restando il disposto di cui agli artt. 2 e 3 del contratto collettivo interconfederale per la disciplina del lavoro a cottimo del 20 dicembre 1937-XVI e dell'art. 24 del contratto collettivo nazionale per gli stabilimenti siderurgici del 26 aprile 1940-XVIII, nel caso in cui una tariffa di cottimo abbia applicazione per periodi minori di un turno di lavoro, il minimo di cottimo sulla paga base oraria di posto viene garantito sulle ore complessivamente lavorate a cottimo nel turno di lavoro senza tenere conto quindi dei tempi parziali impiegati nella esecuzione dei diversi lavori a cottimo.

Nel caso in cui, ricorrendo diverse tariffe di cottimo in uno stesso turno, il processo di fabbricazione (come ad es. una colata,

un trattamento termico, ecc.) iniziato in un turno continui nel turno o nei due turni successivi, il riferimento di cui al capoverso precedente sarà fatto su tutte le ore del turno più quelle necessarie per il compimento del processo di fabbricazione stesso.

In questi casi pertanto la comunicazione degli elementi riguardanti il cottimo sarà fatta ai sensi dell'art. 24, paragrafo 4, del contratto collettivo nazionale 26 aprile 1940-XVIII in relazione alle ore complessive come sopra rilevate.

Art. 2. — Il presente contratto verrà depositato a sensi di legge entro 60 giorni dalla sua stipulazione ed avrà la stessa decorrenza e durata del contratto collettivo nazionale 26 aprile 1940 XVIII.

Per la Federasione Nas. Fasc. degli Industriali siderurgici: M. D'Ono-FRIO. — Per la Federasione Nas. Fasc. dei Lavoratori delle Industrie meccaniche e metallurgiche: A. Du Ambris.

1940

BOLLETTINO UFFICIALE

DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
SUPPLEMENTO PER LA PUBBLICAZIONE
DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Fascicolo 246. 15 dicembre 1940 – A. XIX E. F. Allegato N. 2301.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DETERMI-NAZIONE DELLA PAGA BASE, AGLI EFFETTI DELLA CORRESPONSIONE DEL SALARIO, NELLE QUATTRO RI-CORRENZE NAZIONALI E DELLA CORRESPONSIONE DELLA GRATIFICA NATALIZIA AGLI OPERAI DEL 1º GRUPPO DEGLI STABILIMENTI SIDERURGICI

(Pubblicato per estratto nella «Gazz. Uff. del 13 dicembre 1940-XIX, n. 291 - Parte Seconda)

In Roma, addi 18 ottobre 1940-XVIII, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Metallurgici, rappresentata, per delega del suo Presidente, dal Dr. Mario D'Onofrio della Federazione stessa, assistito dall'Ing. Reynaud, dall'Ing. Brughiera e dal Sig. Rossi e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche, rappresentata dal suo Segretario Cons. Naz. Comm. Amilcare De Ambris, assistito dal Cav. Mario Bartoli; visti gli artt. 20,23,36,19, del contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli stabilimenti siderurgici e gli operai dagli stessi dipendenti in tutto il territorio del Regno, stipulato il 26 aprile 1940-XVIII; visti i contratti collettivi interconfederali del 27 aprile 1938 e del 4 gennaio 1939 che determinano il trattamento economico da farsi agli operai nelle quattro festività nazionali; visti i contratti collettivi interconfederali del 14 ottobre 1938 e del 16 ottobre 1939 relativi alla corresponsione della gratifica natalizia, viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere in tutto il territorio del Regno per gli operai del 1º gruppo degli stabilimenti siderurgici.

Il presente contratto verrà depositato nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni statutarie e di legge entro 60 giorni dalla data della sua stipulazione e avrà identica decorrenza e durata del citato contratto collettivo nazionale di lavoro 26 aprile 1940, del quale costituisce parte integrante e del quale segue le sorti a tutti gli

effetti.

Art. 1. — Per gli operai del 1º gruppo che non hanno paga base individuale ma assumono di volta in volta la paga del posto di lavoro cui sono adibiti, il salario per le quattro festività nazionali sarà computato sulla paga base oraria del posto di lavoro prevalentemente occupato nel periodo di paga che precede quello in cui ricorre la festività nazionale.

Qualora questi operai non fossero ancora in forza presso l'azienda nel periodo cui si fa riferimento, la paga base oraria, agli effetti del presente articolo, sarà quella del posto di lavoro prevalentemente occupato nel periodo di paga in cui ricorre la festività.

Art. 2. — Per gli operai di cui all'art. 1º, la gratifica natalizia verrà computata sulla paga base oraria del posto di lavoro prevalentemente occupato nel periodo di paga precedente a quello n cui avviene la liquidazione.

Art. 3. — La paga base di cui ai precedenti articoli sarà maggiorata del minimo contrattuale di cottimo per gli operai retribuiti a cottimo o retribuiti con compensi fissi sostitutivi del cottimo.

Per la Federazione Naz. Fascista Industrialt Metallurgici: M. D'Onofrio.

— Per la Federazione Naz. Fascista Lavonatori industrie meccaniche e mettallurgiche: A. De Ambris, M. Bartoli.

BOLLETTINO UFFICIALE
DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
SUPPLEMENTO PER LA PUBBLICAZIONE
DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

FASCICOLO 99. 5 marzo 1934 - A. XII E. F. ALLEGATO N. 502.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA SIDERURGICA (INTEGRATIVO DEL CON-TRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA MECCANICA E METALLURGICA)

(Pubblicato per estratto nella "Gazz. Uff. ., del 2 marzo 1934 - XII, n. 52 - Parte Sec.)

L'anno 1934-XII, addì 18 gennaio in Roma, tra la Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana, rappresentata, per delega del Commissario Gr. Uff. Alberto Pirelli, dal Prof. Giovanni Balella, assistito dal Comandante Cav. di Gr. Cr. Federico Jarach, Commissario straordinario della Federazione Nazionale Fascista Industria Meccanica e Metallurgica e dai Sigg. Comm. Dott. Emilio Menegozzi, dall'Ing. D. Taccone, dal Comm. Ing. Emilio Ichino, dal Gr. Uff. F. A. Liverani, dal Cav. Avv. G. Soleri e dal Segretario Cav. R. Priore; e la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria, rappresentata, per delega del suo Commissario Comm. Tullio Cianetti, dal Sig. Amilcare De Ambris, assistito dall'On. Pietro Capoferri, dal Sig. Mario Bartoli, Sig. Guidi Verledo e dal Cav. Federico Bozzo, con riferimento al contratto nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica ed affine del 15 febbraio 1928-VI; ad integrare le sue disposizioni per quanto ha particolare riferimento all'industria siderurgica, ed in armonia con gli accordi precorsi tra la Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana e la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria si convengono le seguenti norme ai fini degli accordi da effettuarsi localmente per l'applicazione del contratto sopra richiamato.

## Art. 1 (Art. 10 Contr. Naz.).

Negli stabilimenti siderurgici, qualora, entro un periodo di quattro quindicine, il guadagno medio orario collettivo degli operai addetti a ciascuno dei singoli rami delle lavorazioni siderurgiche (compresi i servizi ausiliari rispettivamente connessi) come ad esempio:

a) fusione dei minerali di ferro (altiforni);

b) forni a coke;

c) forni elettrici per la produzione di ferro-leghe;

d) fusione della ghisa e dei rottami (acciaierie);

e) reparti di laminazione del ferro e dell'acciaio (intesi come raggruppamenti di treni affini per produzioni; cioè: reparto profilati, reparto lamiere e lamierini, reparto latta, reparto tubi ed altri reparti) scenda nel confronto del guadagno medio orario dell'ultimo quadrimestre del 1932, per variazioni apportate sia alle tariffe, sia alla composizione delle squadre di lavorazione, le organizzazioni

dei lavoratori hanno facoltà di intervenire nei confronti delle corrispondenti organizzazioni dei datori di lavoro, per esaminare dette ragioni del diminuito guadagno e per gli opportuni accordi.

Per quanto concerne raggruppamenti di treni affini si stabilisce di determinare le ulteriori precisazioni, previ accertamenti da farsi

presso le aziende interessate.

Per «guadagno medio orario collettivo» si intende il totale delle somme pagate nelle quattro quindicine a tutti gli operai addetti al ramo di lavorazione in esame, diviso per il totale delle ore di lavoro compiute nel medesimo periodo.

### Art. 2 (Art. 9 Contr. Naz.).

Per gli operai del primo gruppo la paga normale — agli effetti della liquidazione per ferie e per indennità di licenziamento e per il calcolo dei supplementi per lavoro straordinario e festivo — si otterrà maggiorando la paga base o nominale del posto prevalentemente occupato nell'ultimo semestre, della metà della percentuale media generale di utile di cottimo da determinarsi in ogni stabilimento con il procedimento seguente: si stabilirà il guadagno medio orario di utile di cottimo conseguito nelle ore lavorative dell'ultimo quadrimestre 1932, nonchè la media oraria delle paghe basi o nominali degli appartenenti al primo gruppo dello stabilimento ed il rapporto fra le dette due medie costituirà la percentuale media generale di utile di cottimo agli effetti sopra indicati.

Tale rapporto avrà vigore per un biennio a partire dal 18 maggio 1933-XI e potrà successivamente venire aggiornato di

biennio in biennio su richiesta di una delle parti.

In quegli stabilimenti ove esista ancora una quota caroviveri da conglobarsi, la metà di cui sopra verrà corretta di quanto necessario per evitare che da detto conglobamento risulti un aggravio per le aziende e ciò con accordi da prendersi caso per caso.

Regola: per determinare il rapporto fra il guadagno medio orario di utile di cottimo conseguito nelle ore lavorative dell'ultimo quadrimestre 1932 e la media oraria delle paghe basi o nominali del

periodo stesso, si procederà come appresso.

Dal totale delle somme pagate (escluso il caroviveri) nel detto quadrimestre a tutti gli operai addetti al primo gruppo di ogni stabilimento, si sottrarrà il totale delle paghe nominali o di base

degli stessi operai.

In base a tale differenza si determinerà il rapporto percentuale esistente fra il guadagno di cottimo e la paga base media. La metà di questa percentuale costituirà il supplemento di maggiorazione delle paghe basi dei singoli operai del primo gruppo, a valere per il biennio convenuto.

Esempio: supponendo che — nelle ore lavorative dell'ultimo quadrimestre del 1932 — agli operai del primo gruppo si siano corrisposte complessivamente L, 500 di paga base e che essi abbiano

guadagnato complessivamente (compresa la paga base ma escluso il caroviveri) L. 1000, la percentuale di utile di cottimo risulta esattamente del 100%. La metà di questa percentuale, e cioè il 50%, dovrà essere aggiunta alle varie paghe basi dei singoli per ottenere la paga normale di ciascuno di essi.

#### Art. 3.

Operai specializzati: per operai specializzati si debbono intendere tutti quegli operai qualificati che sono adibiti a lavori o esplicano mansioni particolari, che necessitano di speciale competenza pratica conseguente da tirocinio o da preparazione tecnica e non sono quindi sostituibili con altri operai qualificati.

Operai qualificati: si debbono intendere coloro che sono adibiti a lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro

esecuzione.

Manovali specializzati (operai comuni): si debbono intendere coloro che compiono lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, esso è associato al compimento di speciali mansioni; oppure sono adibiti a lavori o particolari servizi, per i quali occorra qualche specifica attitudine o conoscenza, conseguibile con breve tirocinio. In questa categoria vanno compresi anche gli aiutanti delle categorie operai qualificati o specializzati.

Manovali comuni: si debbono intendere tutti coloro che non appartenendo alle categorie precedenti compiono lavori prevalentemente di fatica e comunque non fanno parte di squadra di lavo-

razione e non hanno in consegna alcuna macchina.

#### Art. 4.

Ove esistano quote di caroviveri se ne farà il conglobamento ripartendole tra la paga base, il supplemento per lavoro ad economia o l'utile di cottimo con il concetto di non arrecare nè aumento nè diminuzione del guadagno globale.

#### Art. 5.

Si conviene che i minimi di paga da stabilirsi e le percentuali di cui all'art. 13 del contratto 15 febbraio 1928, saranno determinati localmente in base alle premesse ed al regolamento di detto contratto 15 febbraio 1928-VI e tenendo conto delle contingenti condizioni dell'industria siderurgica nazionale.

#### Art. 6.

Il presente contratto si applica alle maestranze degli stabilimenti siderurgici e per tali si intendono quelli in cui si compiono prevalentemente le lavorazioni di cui all'art. 1 del presente accordo. Agli effetti dell'art. 13 del contratto 15 febbraio 1928-VI sono da considerarsi a fuoco continuo quei reparti la cui disciplina deriva dalla continuità di un processo termico, continuità la cui mancanza graverebbe sulla economia del processo produttivo.

Ausiliari di tali lavorazioni sono quei servizi la cui esistenza ha ragione di essere per la loro connessione con i reparti suddetti.

Sono da considerarsi reparti non a fuoco continuo e loro ausiliari quelli che o sono del tutto indipendenti o pur anche concorrendo a completare lo svolgimento della lavorazione siderurgica non sono strettamente legati al ritmo di lavoro dei reparti a fuoco continuo e praticano normalmente orari diversi.

Per gli stabilimenti in cui si effettua la lavorazione dei derivati dalla vergella si conviene di disciplinarli, tenendo conto delle situazioni locali, senza pregiudicare la situazione salariale.

Il presente contratto andrà in vigore dal 18 maggio 1933-XI ed avrà la stessa scadenza del contratto nazionale metallurgici del quale forma parte integrante e del quale seguirà la sorte.

Per la Confedederazione Generale Fascista Industria Italiana: BALELLA JARACH, EMILIO ICHINO, EMILIO MENEGOZZI, DOMENICO TACCONE G. SOLERI, F. A. LIVERANI, R. PRIORE. — Per la Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti dell'Industria: De Ambris, Capoferri, Guidi, Mario Bartoli, Bozzo.

BOLLETTINO UFFICIALE
DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
SUPPLEMENTO PER LA PUBBLICAZIONE
DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

FASCICOLO 99. 5 marzo 1934 - A. XII E. F. ALLEGATO N. 501.

# ACCORDO PER LA RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER L'INDUSTRIA MECCANICA METALLURGICA

(Pubblicato per estratto nella "Gazz. Uff.,, del 2 marzo 1934 - (XII), n. 52 - Parte Seconda)

L'anno 1934-XII, addì 17 gennaio, in Roma, tra la Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana rappresentata, per delega del Commissario Gr. Uff. Alberto Pirelli, dal Prof. Giovanni Balella, assistito dal Comandante Cav. di Gr. Cr. Federico Jarach, Commissario straordinario della Federazione Nazionale Fascista Industria Meccanica e Metallurgica; e la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria, rappresentata, per delega del suo Commissario Comm. Tullio Cianetti, dal Comm. Amilcare De Ambris; si è convenuto, in relazione alla disdetta, data dalla Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti dell'Industria il 14 dicembre 1932, del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica-metallurgica ed affine, stipulato il 15 febbraio 1928, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1929, n. 32 parte 2ª e per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 20 febbraio detto, fasc. n. 6, di considerare come non data la disdetta stessa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1933, n. 11 parte 2ª e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 detto mese, fasc. n. 83, e pertanto di ritenere rinnovato il contratto collettivo nazionale sopra detto.

Per la Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana: G. BALELLA.

— Per la Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti dell'Industria:

AMILCARE DE AMBRIS.